

AGENZIA PER IL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE DEL BACINO DI SONDRIO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE N. 27 / 2024

L'anno 2024 (duemilaventiquattro) nel giorno 13 del mese di novembre si è riunito alle ore 8.30 il consiglio di amministrazione dell'Agenzia.

All'appello nominale risultano presenti:

N.	NOMINATIVI	QUALIFICA	PRESENZA
1	Giovanni Gianotti	Presidente	presente in video-collegamento
2	Carla Paganella	Vicepresidente	presente in video-collegamento
3	Filippo Maria Pighetti	Consigliere	presente in video-collegamento

Assume la presidenza il presidente Giovanni Gianotti.

Assiste in qualità di segretario il direttore Quirino Gianoli.

Il presidente Gianotti, constatata e fatta constatare la presenza dell'intero consiglio, dichiara la riunione validamente costituita e idonea a deliberare; introduce la trattazione del seguente punto all'ordine del giorno:

ISTITUZIONE DI UN SERVIZIO AGGIUNTIVO TRA I COMUNI DI APRICA E CORTENO GOLGI - PARERE

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

PREMESSO che con deliberazione del consiglio di amministrazione n. 10 del 12 aprile 2022 e deliberazione del consiglio di amministrazione dell'Agenzia TPL di Brescia n. 16 del 10 giugno 2022 è stato approvato lo schema di protocollo d'intesa (poi sottoscritto nell'estate 2023) per la collaborazione tra le due Agenzie nelle attività di pianificazione e di sviluppo progettuale riguardanti i servizi di TPL intervallivi in previsione dei Giochi olimpici Milano-Cortina 2026;

VISTA la documentazione ricevuta dal Comune di Aprica in data 12 novembre 2024 ed assunta agli atti con prot. n. 2198/24, relativa al progetto per l'istituzione di un servizio TPL nei Comuni di Aprica e Corteno Golgi con oneri finanziari integralmente a carico dei Comuni interessati;

RITENUTO doveroso esprimere il proprio parere ai sensi dell'articolo 6, comma 3, lettera f), della legge regionale 4 aprile 2012, n. 6;

CON voti unanimi, espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

- di esprimere parere favorevole, ai sensi dell'articolo 6, comma 3, lettera f), della legge regionale 4 aprile 2012, n. 6, all'istituzione del servizio aggiuntivo, rispetto a quelli programmati da quest'Agenzia, tra i Comuni di Aprica e Corteno Golgi senza oneri a carico dell'Agenzia, con le seguenti prescrizioni segnate a fianco di ogni fermata:
 - CAPOLINEA:** la fermata si trova in prossimità di una intersezione ad una distanza inferiore a quella prevista dall'art. 352 comma 2, del Decreto del Presidente della Repubblica del 16 dicembre 1992, n. 495; considerato che il capolinea prevede l'inversione di marcia del veicolo, andrà verificato che la manovra non causi pericoli e/o intralcio alla circolazione stradale veicolare e pedonale, valutando le curve di trascinamento del veicolo;

- b) n.1: la fermata non prevede spazi specifici per l'attesa degli utenti, che non potranno attendere l'arrivo del veicolo bus in carreggiata ex art.190, comma 4, del decreto legislativo del 30 aprile, n. 285 o causare intralcio al transito di altri pedoni in banchina;
- c) n.2: come indicato nel progetto l'area di fermata verrà prevista a seguito della modifica della viabilità;
- d) n.3: la fermata si trova in corrispondenza dell'uscita veicolare di un parcheggio pubblico, in contrasto con il dettame dell'art. 352, comma 2, del D.P.R. n. 495/1992;
- e) n.5: la fermata prevista è adiacente a un'area non definita adibita presumibilmente all'accesso/uscita da un parcheggio; è definita da opere non ancora realizzate, allo stato attuale la fermata non prevede spazi specifici per l'attesa degli utenti, che non potranno attendere l'arrivo del bus in carreggiata ex art. 190 comma 4 D. Lgs. n. 285/1992;
- f) n.6: si verifichi la distanza dall'intersezione tra via Valeriana e Cantù, affinché non sia in contrasto con il dettame dell'art. 352, comma 2, del D.P.R. n. 495/1992, considerando anche la presenza di un accesso privato in prossimità; allo stato attuale la fermata non prevede spazi specifici per l'attesa degli utenti, che non potranno attendere l'arrivo del bus in carreggiata ex art. 190 comma 4 D. Lgs. n. 285/1992;
- g) n.7: si verifichi se la distanza tra la fermata e la curva presente nel tratto precedente è "opportuna" ai fini della sicurezza ex art. 352, comma 2, del D.P.R. n. 495/1992;
- h) n.8: si verifichi se la distanza tra la fermata e la curva presente nel tratto precedente è "opportuna" ai fini della sicurezza ex art. 352, comma 2, del D.P.R. n. 495/1992 e che la stessa non si trovi in corrispondenza di accessi alle aree private;
- i) n.9: la fermata si trova in prossimità del varco di uscita/ingresso di un parcheggio pubblico e di una intersezione; tale condizione risulta in contrasto con l'art. 352, comma 2, del D.P.R. n. 495/1992;
- j) n.11: si eliminino gli stalli di sosta posti a lato dell'area di fermata, realizzati a seguito dei lavori di rifacimento del marciapiede;
- k) n.13: la fermata non prevede spazi specifici per l'attesa degli utenti, che non potranno attendere l'arrivo del veicolo bus in carreggiata ex art. 190 comma 4 D. Lgs. n. 285/1992; si verifichi se la distanza tra la fermata e la curva presente nel tratto precedente è "opportuna" ex art. 352, comma 2, del D.P.R. n. 495/1992, considerato anche l'andamento altimetrico dell'asse stradale. Non dovranno essere previste aree di sosta dei veicoli privati in corrispondenza dell'area di fermata.

Andrà prevista l'apposizione di segnaletica idonea a evidenziare la presenza della fermata (artt. 151 e 352 del D.P.R. n. 495/1992) e degli attraversamenti pedonale (artt. 135 e 145 del D.P.R. n. 495/1992) installata secondo le modalità definite dall'art. 81 del D.P.R. n. 495/1992; le paline, vele o bacheche dovranno essere conformi a quanto previsto dal d.d.g. n. 7241/2021 e dalla d.g.r. n. 518/2023 di Regione Lombardia.

I nuovi marciapiedi e gli spazi di attesa degli utenti dovranno garantire la marcia dei pedoni ex art. 190 del D. Lgs. n. 285/1992 in caso di fermata dei bus, nonché rispettare i dettami del D.P.R. n. 503/1996 e D.M. n. 236/1989 in tema di fruibilità e accessibilità degli utenti con ridotte capacità sensoriale e motorie.

Nelle fermate, ove gli spazi di attesa degli utenti si trova al piano stradale, si valuti il posizionamento di una delimitazione fisica dell'area rispetto alla carreggiata.

Il veicolo da utilizzarsi dovrà avere dimensioni tali da garantire che le manovre necessarie per percorrere il tragitto non intralcino o creino pericolo alla circolazione stradale.

Gli orari previsti di fermata non dovranno essere coincidenti con quelli del T.P.L.;

2. di pubblicare la presente deliberazione sul sito dell'Agenzia, negli spazi denominati "Amministrazione Trasparente".

Del che si è redatto il presente verbale, che, letto ed approvato, viene così sottoscritto.

IL PRESIDENTE

Giovanni Gianotti

sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. n. 82/2005

IL SEGRETARIO

Quirino Gianoli

sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. n. 82/2005